



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO DI STATO "EUGENIO MONTALE"

Classico, Linguistico, delle Scienze Umane

Via di Bravetta, 545 - 00164 ROMA - cod.fisc. 97021870585

✉ RMPC320006@istruzione.it ✉ RMPC320006@pec.istruzione.it Sito web: www.liceomontaleroma.it

☎ 06 121123660 - 06 661 40 596 fax 06 121123661

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2012/13

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'a.s. 2012/13.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i quindici giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro 30 giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - Contrattazione integrativa
 - Informazione preventiva
 - Informazione successiva
 - Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro

fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione e dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

Si fa riferimento al Decreto Legislativo 150/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. Proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
 - e. Utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g - Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - H - Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani.
 - L - Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono materia di informazione successiva:
 - a. Nominativi del personale utilizzato con corredo di relativa documentazione nelle attività e



- progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
- b. Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato al piano terra di cui sono responsabili; analogo spazio è a disposizione nell'atrio della succursale; ogni documento affisso all'albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale la Sala Docenti.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 8 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ATA saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 9 – Referendum



1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO III – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 10 – Ore eccedenti personale docente

Si rinvia al CCNL.

NOTA: la disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti nella prima ora di lezione viene retribuita all'interno dell'istituto della flessibilità.



Art. 11 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 12 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

- 1 -Nel rispetto della disponibilità espressa da ciascun lavoratore In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
- 2 Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. Specifica professionalità nel caso sia richiesta
 - b. Sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. Graduatoria interna
1. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
3. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'art. 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate dall'istituzione scolastica

TITOLO QUARTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 13 - Risorse


1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a. Stanziamenti previsti per l'attivazione di funzioni strumentali all'offerta formativa
- b. Stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- c. Stanziamenti del fondo dell'istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- d. Eventuali residui del MOF non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- e. Altre risorse provenienti dall'amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
- f. Stanziamento di ore eccedenti per attività sportive

2) Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto così determinato dall'allegato contatto parte economica.

Le risorse destinate al personale docente sono così individuate:

- a) per attività gestionali e organizzative
- b) per attività di insegnamento (I.D.E.I. e Corsi recupero)
- c) per attività funzionali all'insegnamento (*progettazione e partecipazione ad attività integrative nell'ambito del POF*)
- d) per attività di flessibilità didattica
- e) per attività aggiuntive all'insegnamento nell'ambito del POF



3 - La tipologia dei compensi per il personale docente è la seguente:

Per le seguenti attività il compenso è **orario**:

- a) attività aggiuntive d'insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa;
- b) attività aggiuntive di insegnamento volte allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi;

Per le seguenti attività non quantificabili il compenso è **forfetario** :

- a) Progettazione e produzione di materiali utili per la didattica;
- b) Progettazione interventi formativi;
- c) Partecipazione e coordinamento di iniziative progettuali della scuola;
- d) Coordinamento e monitoraggio di Commissioni di lavoro;

Per le seguenti attività il compenso, che prevede un budget predefinito, tiene conto dell'effettiva presenza nell'attività

- e) Coordinamento di consigli di classe;
- f) Partecipazione a commissioni di lavoro
- g) Attività di responsabili di Laboratorio

4. Suddivisione del fondo dell'istituzione scolastica tra le attività e tipologia dei compensi per il personale ATA:

- a) Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.
- b) Su richiesta del dipendente, le ore quantificate per le attività aggiuntive estensive potranno anche essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, in periodi di sospensione dell'attività didattica o, compatibilmente con le esigenze di servizio, nei periodi di attività didattica.
- c) Il personale ATA a cui sono attribuiti incarichi specifici ha titolo ad accedere al fondo dell'istituzione scolastica solo per le altre attività, diverse dall'incarico specifico attribuito.
- d) Il personale beneficiario dell'Art.7 del CCNL 22/9/2005 (art. 2 sequenza contrattuale 25/7/2008), ha titolo ad accedere al fondo per attività diverse dall'incarico attribuito.
- e) In aggiunta alle attività strettamente connesse alle funzioni proprie dei vari profili, il personale ATA può partecipare anche a specifici progetti del P.O.F.; l'impegno orario e l'ammontare del relativo compenso è proposto dal DSGA, tenendo presente le indicazioni dei docenti referenti dei progetti e i criteri di individuazione
- f) Le risorse destinate al personale ATA sono così ripartite, vedi allegato.

La tipologia dei compensi per il personale ATA è la seguente:

Per le seguenti attività il compenso è **orario**:

- Ore eccedenti oltre l'orario d'obbligo;

Per le seguenti attività non quantificabili, il compenso è **forfetario**:

- intensificazione e aggravio di lavoro per flessibilità dell'orario e turnazione;
- sostituzione dei colleghi assenti (quando non ricade nel caso precedente);
- supporto al POF;
- manutenzione straordinaria dei laboratori ed attrezzature e coordinamento di più laboratori (ass. tec.);
- supporto informatico ad attività istituzionali e decentramento amministrativo (ass. amm.);
- supporto alunni portatori d'handicap (coll.scol.);
- maggiori impegni derivanti dalla rilevazione assenze alunni (assistenti tecnici);
- supporto amministrativo e all'attività didattica di laboratorio (coll. scol.);
- supporto amministrativo e tecnico ad altre attività eventuali.

Il compenso forfetario verrà liquidato in maniera proporzionale rispetto al servizio prestato ma con tolleranza per i primi venti giorni di assenza nel corso dell'anno scolastico.

5. Attività da retribuire col fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico corrente:

I prospetti indicanti le misure di tutti i compensi per le attività aggiuntive retribuite col fondo di istituto dell'anno scolastico corrente, fanno parte integrante del presente contratto. Tutte le attività a pagamento verranno realizzate, compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite al fondo dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle somme e delle ore assegnate a ciascuna attività. A consuntivo, nel caso di necessità superiori

rispetto alla previsione per specifiche attività, verranno utilizzate ore residue non utilizzate di altre.

Il personale, entro il 30 maggio, salvo diversa indicazione, è tenuto a presentare il resoconto delle attività per l'anno scolastico corrente con l'indicazione delle ore svolte.

I compensi a carico del fondo d'istituto sono conteggiati entro il 31 agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività e comunque, entro l'avvio della contrattazione del nuovo anno scolastico.

6 - Misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica

I. Flessibilità didattica: visite guidate come da Contratto parte economica.

7 - Misura dei compensi da corrispondere al personale docente collaboratore del dirigente scolastico, sono retribuite secondo i criteri del Consiglio di Istituto.

9 - Funzioni strumentali al P.O.F. – Sono retribuite nel rispetto del budget a disposizione secondo l'intesa 30 gennaio 2013 recepita dal decreto "MOF" lordo stato A.S. 2012/13 dell'11 febbraio 2013, formalizzato dalla lettera n. 1167 del 21 febbraio 2013 a firma del Direttore Generale per la Politica finanziaria e di bilancio, Uff. VII del MIUR.

10 - Incarichi specifici del personale ATA – Sono retribuiti nel rispetto del budget a disposizione secondo l'intesa 30 gennaio 2013 recepita dal decreto "MOF" lordo stato A.S. 2012/13 dell'11 febbraio 2013, formalizzato dalla lettera n. 1167 del 21 febbraio 2013 a firma del Direttore Generale per la Politica finanziaria e di bilancio, Uff. VII del MIUR.

11 Il C.C.N. L. del 22/9/2005 prevede, all'art. 7 (art. 2 sequenza contrattuale 25/7/2008), che al personale ATA delle aree A e B che fruisce dello sviluppo economico finalizzato alla valorizzazione professionale, non possano essere attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 C.C.N.L. 2003.



ART. 14 Norme finali

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di legge.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
4. Norme di tutela: Per quanto non specificamente previsto dal presente contratto si rinvia ad accordi precedentemente sottoscritti a carattere provinciale, regionale o nazionale e, in ogni caso, alle vigenti norme regolamentari e di legge.

Art. 15 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Il calcolo per la determinazione del budget e l'elenco relativo all'attività di supporto organizzativo e didattico, in quanto parte integrante del presente contratto, vengono aggiunti di seguito e debitamente controfirmati.



Roma, 21.05.2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Sciuto

Rita Sciuto

La R.S.U. d'Istituto

Perillo

Mauro Bocca

Maria Assunta Galosi

I Rappresentanti Sindacali

Giuseppe Maki (SNACS)

Wilibaldo Masi (CISL)

Paolo Fubini (FLCGIL)

MAG